

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 356

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 marzo 2004)

Relazione illustrativa

L'intervento correttivo al testo del decreto legislativo di recepimento in Italia della direttiva 2000/9/CE, mediante decreto legislativo la cui delega è prevista all'articolo 1, comma 4 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001), si rende necessario in conseguenza della mancata adozione da parte della Unione europea delle specifiche europee, ossia delle specifiche tecniche armonizzate, sulla base delle quali deve avvenire la valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi da parte degli organismi notificati. Nell'attuale quadro normativo, infatti, risulta impossibile rispettare la data del 2 maggio 2004 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 quale termine ultimo per la costruzione e la messa in servizio dei numerosi impianti a fune per i quali risultano essere già stati presentati i progetti in deroga alle nuove procedure introdotte dalla direttiva comunitaria per la marcatura e, o dichiarazione <<CE>>.

L'assenza di organismi notificati nazionali preposti all'espletamento della procedura di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi ai requisiti essenziali per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi comporta che la dichiarazione di conformità e la marcatura <<CE>> dei componenti di sicurezza e la dichiarazione <<CE>> di conformità dei sottosistemi di cui agli articoli 9 ed 11 del Decreto legislativo in esame debba necessariamente essere richiesta dai costruttori nazionali ai soli cinque organismi notificati esistenti presso altri Stati membri. Questi ultimi organismi, in conseguenza della mancata emanazione da parte dell'Unione europea delle specifiche europee armonizzate devono far riferimento ai fini della loro valutazione alle specifiche tecniche in vigore nei singoli Stati membri dei soggetti richiedenti. Ciò comporta che i certificatori non conoscendo tali normative richiedono ai nostri costruttori una precisa e completa traduzione nella loro lingua della normativa italiana, il tempo necessario per comprenderla e studiarla e molta pazienza essendo oberati da una grandissima mole di lavoro. Ne deriva la pratica impossibilità per i nostri costruttori di ottenere tali valutazioni in tempi ragionevoli - come dimostra il fatto, segnalato e documentato da parte della maggiore ditta costruttrice italiana, che nonostante lo sforzo effettuato di traduzione della complessa normativa tecnica nazionale di riferimento in lingua tedesca non è comunque riuscita ad oggi ad ottenere alcuna risposta sulla richiesta di valutazione avanzata al TUV Österreich ad ottobre dell'anno 2003 di un primo blocco di componenti dei quali non né è stato certificato ancora alcuno - e, conseguentemente appare inevitabile il rischio della totale paralisi delle attività di realizzazione degli impianti che sono già stati progettati o risultano in fase di costruzione ma dei quali non è possibile garantire il termine della costruzione e la successiva messa in servizio entro la data del 2 maggio 2004. L'eventuale blocco delle attività di costruzione e messa in servizio di numerosi impianti già progettati ed in fase di realizzazione rischia di impedire il rispetto da parte dell'Italia di importanti impegni internazionali assunti per lo svolgimento di

competizioni sportive di rilievo mondiale quali le Olimpiadi di Torino del 2006 ed i mondiali di Bormio del 2005.

A tale proposito non può non essere sottolineato che le stesse difficoltà sono state evidentemente registrate anche in altri Stati membri caratterizzati dalla presenza di importanti stazioni sciistiche quali la Francia, l'Austria ed alcuni Lander della Germania, i quali nonostante possano avvantaggiarsi della presenza di organismi certificati nazionali sul loro territorio, hanno assunto provvedimenti di proroga del termine del 2 maggio 2004 di ancora maggior portata rispetto a quello proposto nel presente decreto.

Si evidenzia, infine, ma non per ultimo che il provvedimento in esame non comporta alcun abbassamento degli standard di sicurezza di cui devono essere dotati gli impianti prevedendo l'obbligo del rispetto della normativa tecnica nazionale, che è considerata tra le più severe a livello mondiale, volta ad assicurare il rispetto dei requisiti essenziali per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio. Viene, pertanto, garantito di non mettere a rischio in alcun modo la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni.

Il provvedimento si compone di due soli articoli. E' prevista la sua entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in considerazione della oramai prossima scadenza del 2 maggio 2004 e tenuto conto che sullo schema di decreto legislativo dovranno essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica come è già avvenuto sul testo del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 che il presente decreto integra e corregge.

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si provvede a redigere la relazione tecnica.

Decreto legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1 -

(Modifica all'art. 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 è consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
 - a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
 - b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
 - c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).".

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.